

Elenco delle misure per l'isolamento e la quarantena aggiornate con la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.

Di seguito si riportano l'elenco delle misure per l'isolamento e la quarantena previste dalla nuova Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021.

Per una facile comprensione delle misure previste dal Ministero della Salute sono state predisposte n° 2 tabelle con le diverse indicazioni.

In particolare, nella Tabella 1 sono riportate le definizioni di Contatto Stretto ad Alto e Basso Rischio, necessarie per una rapida comprensione delle misure di isolamento e quarantena, da attuare nei vari casi previsti dal Ministero della Salute e indicati nella successiva Tabella 2.

Tabella 1

Nella presente Tabella sono riportate le definizioni di Contatto Stretto ad Alto e Basso Rischio così come indicate dal Ministero della Salute (Circolare n. 18584 del 29/05/2020), dall'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19 n° 53/2020 del 25/06/2020) e dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie E.C.D.C. (Tracciamento dei contatti nell'Unione Europea di persone che hanno avuto contatti con casi Covid-19 – Aggiornamento del 28/10/2021).

DEFINIZIONE CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO

Per contatto stretto ad ALTO RISCHIO, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- 1) una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- 2) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano);
- 3) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- 4) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- 5) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei;
- 6) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- 7) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19. Sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

DEFINIZIONE CONTATTO STRETTO A BASSO RISCHIO

Per contatto stretto a BASSO RISCHIO, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- a) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- b) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti;
- c) tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- d) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di DPI raccomandati.

Nella successiva Tabella 2 si elencano i provvedimenti di isolamento e quarantena relativi ai possibili casi di positività al virus SARS-CoV-2 e di contatti stretti ad Alto e Basso rischio. Inoltre, sono indicate le modalità di rientro al lavoro e i relativi riferimenti normativi vigenti alla data di redazione del presente documento (30/12/2021).

Tabella 2

Elenco delle misure per l'isolamento e la quarantena aggiornate con la Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021					
N.	Tipologia di Caso	Tipo di Provvedimento	Fine del Provvedimento	Modalità di Rientro al Lavoro	Rif. Normativo
1	Soggetto Positivo Tipo 1 Soggetto positivo a seguito di un test antigenico o molecolare che rispetta una delle seguenti condizioni: a) Vaccinato con dose Booster b) Vaccinato con ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni	Isolamento 7 giorni	Soggetto ASINTOMATICO Fine isolamento dopo 7 giorni con Test antigenico o molecolare NEGATIVO	Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021
			Soggetto SINTOMATICO Fine isolamento dopo 7 giorni, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con Test antigenico o molecolare NEGATIVO	Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	
2	Soggetto Positivo Tipo 2 Soggetto positivo a seguito di un test antigenico o molecolare che rispetta una delle seguenti condizioni: a) Non Vaccinato b) Ciclo vaccinale primario incompleto o completato da oltre 120 giorni.	Isolamento 10 giorni	Soggetto ASINTOMATICO Fine isolamento dopo 10 giorni con Test antigenico o molecolare NEGATIVO	Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021
			Soggetto SINTOMATICO Fine isolamento dopo 10 giorni, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con Test antigenico o molecolare NEGATIVO	Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	

N.	Tipologia di Caso	Tipo di Provvedimento	Fine del Provvedimento	Modalità di Rientro al Lavoro	Rif. Normativo
3	<p>Soggetto che ha terminato l'isolamento ma convive con una o più persone positive e in isolamento</p> <p>Soggetto che indipendentemente dallo stato vaccinale è risultato positivo ed ha terminato il proprio isolamento che presenta allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo una o più persone conviventi positive ed ancora in isolamento.</p>	<p>E' un soggetto considerato un Contatto Stretto ad Alto Rischio (vedi Tabella 1) e si adotta uno dei provvedimenti indicati ai successivi punti 4, 5 e 6 della presente tabella</p>	<p>* * * * *</p>	<p>* * * * *</p>	<p>Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021</p>
4	<p>Contatto Stretto Alto Rischio Tipo 1</p> <p>Soggetto che ha avuto un contatto stretto ad Alto Rischio con un positivo (vedi Tabella 1) non presenta sintomi e rispetta una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) Vaccinato con dose Booster</p> <p>b) Vaccinato con ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni</p> <p>c) Guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni</p>	<p>Nessuna Quarantena</p> <p>Auto sorveglianza di 5 giorni</p> <p>+</p> <p>Obbligo di uso di mascherina FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo</p>	<p>Soggetto ASINTOMATICO</p> <p>Fine Auto sorveglianza dopo 5 giorni</p> <p>Se nel periodo di Auto sorveglianza compaiono i SINTOMI il soggetto deve effettuare subito un test antigenico o molecolare.</p> <p>Se i SINTOMI dovessero persistere, il soggetto deve nuovamente effettuare un test antigenico o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>	<p>Il soggetto può lavorare durante il periodo di Auto sorveglianza con l'obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 durante tutto l'orario di lavoro in qualunque luogo di lavoro.</p> <p>Il soggetto può lavorare con l'esito NEGATIVO del test antigenico o molecolare effettuato alla prima comparsa dei sintomi e con l'obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 durante tutto l'orario di lavoro in qualunque luogo di lavoro per 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo.</p> <p>Il soggetto può lavorare con l'esito NEGATIVO del test antigenico o molecolare effettuato al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il positivo e con l'obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 durante tutto l'orario di lavoro in qualunque luogo di lavoro per 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo.</p>	<p>Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021</p> <p>Art. 2 D.L n° 229 del 30/12/2021</p>

N.	Tipologia di Caso	Tipo di Provvedimento	Fine del Provvedimento	Modalità di Rientro al Lavoro	Rif. Normativo
5	Contatto Stretto Alto Rischio Tipo 2 Soggetto che ha avuto un contatto stretto ad Alto Rischio con un positivo (vedi Tabella 1), non presenta sintomi e rispetta una delle seguenti condizioni: a) Vaccinato con ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e con Green Pass valido	Quarantena 5 giorni	Soggetto ASINTOMATICO Fine quarantena dopo 5 giorni con Test antigenico o molecolare NEGATIVO	Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 Art. 2 D.L n° 229 del 30/12/2021
			Se nel periodo di quarantena compaiono i sintomi deve essere contattato il Medico di Famiglia per le opportune valutazioni. Si consiglia di eseguire un Test antigenico o molecolare.	Non rientra al lavoro in quanto sintomatico. Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	
6	Contatto Stretto Alto Rischio Tipo 3 Soggetto che ha avuto un contatto stretto ad Alto Rischio con un positivo (vedi Tabella 1), non presenta sintomi e rispetta una delle seguenti condizioni: a) Non Vaccinato b) Ciclo vaccinale primario incompleto c) Ciclo vaccinale primario completato da meno di 14 giorni	Quarantena 10 giorni	Soggetto ASINTOMATICO Fine quarantena dopo 10 giorni con Test antigenico o molecolare NEGATIVO.	Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 Art. 2 D.L n° 229 del 30/12/2021
			Se nel periodo di quarantena compaiono i sintomi deve essere contattato il Medico di Famiglia per le opportune valutazioni. Si consiglia di eseguire un Test antigenico o molecolare.	Non rientra al lavoro in quanto sintomatico. Il rientro al lavoro è consentito previa presentazione del referto del test antigenico o molecolare NEGATIVO.	
7	Contatto Stretto Alto Rischio Tipo 4 Operatore Sanitario Operatore Sanitario asintomatico che ha avuto un contatto stretto ad Alto Rischio con un positivo (vedi Tabella 1)	Nessuna Quarantena Test antigenico o molecolare giornaliero per 5 giorni dall'ultimo contatto	Test antigenico o molecolare con risultato NEGATIVO	Continua l'attività lavorativa senza nessuna restrizione.	Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021
			Se nel periodo di monitoraggio di 5 giorni un Test antigenico o molecolare risulti POSITIVO, l'operatore inizia l'isolamento come indicato al precedente punto 1 (Soggetto Positivo Tipo 1).	Il soggetto non può lavorare in quanto positivo.	

N.	Tipologia di Caso	Tipo di Provvedimento	Fine del Provvedimento	Modalità di Rientro al Lavoro	Rif. Normativo
8	Contatto Stretto a Basso Rischio Soggetto ASINTOMATICO che ha avuto un contatto stretto a basso rischio con una persona positiva. Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle esposizioni indicate nella precedente Tabella 1.	Nessuna quarantena se hanno sempre indossato una mascherina chirurgica o FFP2 durante il periodo in cui sono stati a contatto con un soggetto positivo	* * * *	Il soggetto può lavorare senza nessuna restrizione.	Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021
		Sorveglianza passiva se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina chirurgica o FFP2 durante il periodo in cui sono stati a contatto con un soggetto positivo	* * * *	Il soggetto può lavorare durante il periodo di Sorveglianza passiva senza nessuna restrizione	
			Se nel periodo di sorveglianza passiva compaiono i sintomi il soggetto deve contattare il proprio Medico di Famiglia per le opportune valutazioni.	Il soggetto non può lavorare poiché sintomatico, fino all'accertamento della natura dei sintomi da parte del Medico di Famiglia.	